

**DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE  
FUNZIONI DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE  
DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ (\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_) tra la società \_\_\_\_\_ qui rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ (Committente/Responsabile dei Lavori) per l'ampliamento dello stabilimento di \_\_\_\_\_, che qui agisce in nome e per conto della società committente ed il signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per l'incarico in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_, iscritto all'Albo \_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ dall'anno \_\_\_\_\_, (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti indicato semplicemente come "coordinatore per la progettazione") il quale risulta in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche e integrazioni (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti indicato semplicemente come "decreto")

**PREMESSO**

1. che lo stesso committente/responsabile dei lavori ha affidato la progettazione esecutiva al sig. \_\_\_\_\_ e l'esecuzione dei lavori di ampliamento dello stabilimento di \_\_\_\_\_ all'impresa \_\_\_\_\_;
2. che l'entità presunta dei lavori è stimata in \_\_\_\_\_ uomini giorno e che si presume che nel cantiere sia prevista o necessiti la presenza, anche non contemporanea, di più imprese;
3. che, in conseguenza di quanto detto al punto 2., vige l'obbligo sia di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e salute per la progettazione dell'opera che di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo per i lavori successivi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a) nonché adeguarli, in funzione dell'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
4. che, in conseguenza di quanto detto al punto 2, in relazione alla notifica preliminare di cui all'articolo 11 del decreto vige l'obbligo di trasmissione della stessa agli organi di vigilanza competenti per territorio, nel caso all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. \_\_\_ di \_\_\_\_\_ ed alla Direzione Provinciale del Lavoro di \_\_\_\_\_, ai sensi del citato articolo 11, comma 1, del decreto;
5. che lo stesso committente/responsabile dei lavori ha provveduto a determinare la durata dei lavori e delle fasi di lavoro stimata in ..... giorni;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **Art. 1 - Obblighi generali**

1. Il Coordinatore per la progettazione è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il Coordinatore per la progettazione è inoltre obbligato all'osservanza delle norme del decreto e in particolare, in quanto applicabile, del D. Lgs n° 626/1994, e successive modifiche e integrazioni.
3. Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'azienda committente.

## **Art. 2 – Oggetto dell'incarico e descrizione delle prestazioni**

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in:
  - a. coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera (articolo 4 del decreto);
  - b. redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti semplicemente "piano");
  - c. predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti semplicemente "fascicolo").
1. Per la redazione degli atti e per l'espletamento di tutte le prestazioni, il coordinatore deve attenersi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del D. Lgs n° 626/1994 e successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 3 – Prestazioni relative al coordinamento per la progettazione**

1. Il piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione deve contenere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. Il piano deve contenere altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione deve essere integrato, sentito il progettista dell'opera, da un cronoprogramma relativo ai tempi di esecuzione delle singole lavorazioni e del tempo utile totale per la conclusione dei lavori.
3. Il piano deve comunque definire, in relazione al cantiere interessato, almeno i seguenti elementi:
  - a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
  - b) l'individuazione delle protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
  - c) i servizi igienici e assistenziali necessari e/o le modalità d'utilizzo di quelli resi disponibili dal committente;

- d) l'individuazione delle protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee, così come indicato nelle apposite lanimetrie consegnate dal committente;
  - e) la definizione, nel rispetto delle procedure aziendali del committente, della viabilità di cantiere, delle modalità di accesso alla viabilità esterna, di transito delle macchine, dei mezzi e delle attrezzature di lavoro,
  - f) le zone da utilizzare per lo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature nonché le zone da utilizzare per il carico e lo scarico;
  - f) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo necessarie per l'esecuzione dei lavori oggetti dell'appalto e gli eventuali punti di consegna per tutti tipi di reti fornite dal committente;
  - g) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli eventuali punti di connessione all'esistente rete del committente;
  - h) le misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi da eseguire per la realizzazione dei lavori;
  - l) le misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
  - m) le misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in ambienti confinati;
  - n) le misure per evitare il sollevamento di polveri;
  - n) le misure per assicurare la stabilità delle pareti nei lavori in ambienti confinati;
  - p) le misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
  - q) le disposizioni per consentire la consultazione preventiva dei rappresentanti per la sicurezza (dell'impresa o, in loro assenza, territoriali) sul piano di sicurezza e coordinamento e sulle successive modifiche significative, fornire loro i necessari chiarimenti e acquisire le loro proposte al riguardo;
  - r) le disposizioni per organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché, la loro reciproca informazione;
  - s) la stima dei costi per l'applicazione del piano;
  - t) le misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
1. Il piano di sicurezza e coordinamento deve altresì tenere conto della presenza, sul sito ove verrà effettuato l'intervento, del personale dell'azienda, visto che lo stesso è aperto all'uso e agibile da parte di questi. Pertanto, il piano di sicurezza e coordinamento deve contenere tutte le misure progettuali, organizzative e procedurali atte a garantire l'incolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante la segregazione dell'area di cantiere, l'individuazione e la realizzazione di vie di transito (per i pedoni e per i mezzi) protette, prevedendo, se necessario, anche lo sfasamento temporale e spaziale delle varie attività lavorative nonché una programmazione cronologica, in funzione dell'evoluzione dei lavori, delle compartimentazioni nelle varie zone in cui può essere diviso il cantiere.
  2. Nella predisposizione del fascicolo e nell'individuazione dei suoi contenuti il coordinatore per la progettazione deve tenere conto delle specifiche norme di buona tecnica; egli deve inoltre tenere presente che lo stesso sarà preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera e, pertanto, deve contenere tutte le informazioni utili, ai fini della sicurezza e della tutela della salute, per il personale incaricato dell'esecuzione di tutti quei lavori necessari (e prevedibili) per la futura gestione (manutenzione compresa) dell'opera eseguita.
  3. Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere eseguiti contemporaneamente alla progettazione dell'opera, per cui il coordinatore della progettazione dovrà curare, nell'ambito del presente incarico, i rapporti con il progettista dell'opera.

4. Il coordinatore per la progettazione deve altresì coordinarsi con il progettista e concordare con esso, in considerazione di quanto previsto al comma 1, ultimo periodo, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori e il cronoprogramma degli stessi ai fini della loro indicazione nel Capitolato d'appalto.
5. La stima dei costi per la sicurezza deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza devono essere calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

#### **Art. 4 – Esclusioni**

1. Sono estranee al presente incarico le prestazioni relative alla progettazione, alla definizione dei particolari costruttivi, alla redazione dei capitolati e del contratto, all'assistenza a quest'ultimo, alla direzione dei lavori, nonché ad ogni altro adempimento non previsto dal presente incarico.
2. Sono escluse dal presente incarico, e il committente/responsabile dei lavori dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero, se affidate al coordinatore per la progettazione, dovranno essere oggetto di apposito incarico, le seguenti prestazioni, qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause non imputabili in alcun modo al professionista coordinatore:
  - a. assistenza, gestione o definizione del contenzioso con i datori di lavoro delle imprese, con i lavoratori autonomi o con altri soggetti coinvolti nell'attività di cantiere, in sede di giurisdizione civile ordinaria e in sede stragiudiziale;
  - b. assistenza, gestione o definizione del contenzioso con gli organi di vigilanza e di controllo o con altri soggetti equiparati, sia in sede di giurisdizione amministrativa e in sede stragiudiziale.
1. Qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause imputabili al coordinatore per la progettazione, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, ovviamente sottratta alla disponibilità delle parti contraenti.

#### **Art. 5 - Modalità di espletamento delle altre attività inerenti l'incarico**

1. Il committente/responsabile dei lavori si impegna a fornire al coordinatore per la progettazione, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il coordinatore per la progettazione si impegna a espletare l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
3. Il Coordinatore per la progettazione è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del committente/responsabile dei lavori. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi

reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.

4. Prima dell'inizio dei lavori ed il pagamento del corrispettivo a saldo della prestazione, il coordinatore per la progettazione deve consegnare al committente/responsabile dei lavori due esemplari di ogni atto da egli redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità. Contemporaneamente il coordinatore per la progettazione deve consegnare al committente/responsabile dei lavori anche una copia degli stessi atti su dischetto magnetico in formato standardizzato.

### **Art. 6 – Termini e durata dell'incarico**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la prestazione, a condizione che il committente/responsabile dei lavori, per quanto a lui attribuito dalla legge, abbia messo il coordinatore per la progettazione nelle condizioni di iniziare i propri adempimenti, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 1; i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del committente/responsabile dei lavori, eventualmente anche su richiesta motivata del coordinatore per la progettazione.
2. I termini per le prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, come segue:
  - a. redazione del piano, giorni.....( .....
  - b. redazione del fascicolo, giorni .....( .....
3. I termini di cui al comma 2, possono essere prorogati o adeguati, con adeguata motivazione, in relazione alla durata della progettazione esecutiva, senza ulteriore compenso.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto, è facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare l'incarico al Coordinatore per la progettazione e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso Coordinatore per la progettazione. In tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta richiesta da parte dello tecnico coordinatore, mentre non è dovuta, per esplicita pattuizione, alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dell'ordinamento in materia di tariffe professionali.
5. E' facoltà del coordinatore per la progettazione rinunciare all'incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 60 giorni di preavviso; la rinuncia all'incarico e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente/responsabile dei lavori, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del coordinatore per la progettazione.
6. Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato alla utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal coordinatore per la progettazione nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

### **Art. 7 - Determinazione del compenso**

1. Il corrispettivo per onorari e spese fissato è quello indicato dall'Offerta n° ..... del ...../...../..... ed è pari a £. ....ed è da ritenersi immodificabile ai sensi degli articoli 2225 e 2233, primo comma, del codice civile, per tutte le prestazioni descritte nel presente e a quelle ad esse direttamente riconducibili, come segue:
  - a. coordinamento per la fase della progettazione, articolo 4 del decreto,
  - b. redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto,
  - c. redazione del fascicolo di cui all'articolo 4, lettera b), del decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233, secondo comma, del codice civile.
3. L'importo di cui al comma 1, comprensivo di onorario e spese, tiene conto in particolare della distanza del cantiere rispetto all'ufficio del coordinatore per la progettazione e dell'ubicazione dello stesso cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento dell'incarico.
4. Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il coordinatore per la progettazione e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni lo stesso coordinatore per la progettazione intenda o debba avvalersi.

### **Art. 8 - Modalità di corresponsione del compenso**

1. Il compenso per il coordinatore per la progettazione, così come stabilito all'articolo 7, è corrisposto, secondo quanto stabilito nel contratto d'appalto .....

### **Art. 9 – Assunzione di responsabilità e assicurazione**

1. Il coordinatore per la progettazione assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'articolo 4 del decreto, prendendo atto delle sanzioni previste dall'articolo 21, comma 1 dello stesso.
2. Il coordinatore per la progettazione deposita presso il committente/responsabile dei lavori una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti l'incarico, rilasciata dalla ..... agenzia di ....., numero ..... in data ....., con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni; tale polizza è prestata per un massimale complessivo di Lire ..... e di Lire ..... per sinistro; l'assicurazione deve altresì coprire i maggiori costi sostenuti per l'adeguamento del piano di sicurezza con le misure relative a disposizioni normative eventualmente omesse o disattese.
3. Il committente/responsabile dei lavori assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'articolo 3 del decreto, prendendo atto delle sanzioni previste dall'articolo 20 dello stesso.

### **Art. 10 - Disposizioni transitorie**

1. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il coordinatore per la progettazione nella sua interezza.
2. Il presente disciplinare è vincolante per l'azienda ....., per il solo coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione esecutiva di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto, nonché per la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), dello stesso decreto,

....., lì .....

**L'azienda**

**Il committente/responsabile dei lavori**

**Il coordinatore per la progettazione**

(per accettazione)

---